

Egregio Direttore Generale
Dello Spettacolo dal Vivo.
Dott. Antonio Parente
Ministero della Cultura
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OGGETTO: Valutazione delle domande di contributo a valere sul FNSV ai sensi dell'Art 16 comma 3 del DM 23 Dicembre 2024 n. 463, calcolo di qualità indicizzata presentato sulla piattaforma FUS-Online.

Con la presente l'Associazione Nazionale Arti Performative ANAP – AGIS, in rappresentanza di oltre 30 organismi pubblici e privati che presentano domanda di contributo a valere sul FNSV in base all'art. 16 comma 3 del DM 23 dicembre 2024 n. 463, torna a rilevare e segnalare alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, alcune importanti difformità sulla piattaforma digitale FUS-online che nel raccogliere le candidature e formare alcuni indici di punteggio (qualità indicizzata e dimensione quantitativa) introduce elementi di valutazione non conformi al dettato normativo del Decreto e che finiscono per essere discriminatori per il settore.

In assenza di opportune garanzie sulla non applicazione di questi elementi di valutazione ci riserviamo di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo competente, direttamente in rappresentanza dei nostri associati ovvero assistendo i nostri associati nella presentazione di singoli e specifici ricorsi.

Torniamo dunque ad elencare gli elementi di criticità e difformità rispetto al DM 23 dicembre 2024 sofferti dal settore:

- 1) Il comma 3 Art. 16 del DM 23 dicembre 2024 prevede che i soggetti che organizzano festival e rassegne di Teatro di Strada possano effettuare ospitalità anche in via esclusiva (che è caratteristica peculiare delle attività rappresentate). L'obiettivo operativo di Qualità Indicizzata "Sostenere l'ingresso di giovani artisti e tecnici Impiego di giovani artisti e tecnici" relativo all'obiettivo strategico "Favorire la creatività emergente e sostenere i giovani professionisti" e dell'Asse "Progetto" di cui all'Allegato C del DM 23.12.2024 Tabella 12 dovrebbe quindi essere valorizzato anche dalla sola attività di ospitalità (compagnie Under 35 in calendario), mentre sulla piattaforma Fus Online il fenomeno oggetto di valutazione è collegato al parametro di valutazione "Giornate lavorative di personale artistico e tecnico di età inferiore ai 35 anni" che registra un incremento nel punteggio di valutazione SOLO SE il personale a libro paga dell'ente è under 35. Ciò evidenzia che una compagnia (con personale under 35 in organico) che organizzi un festival ha un ingiusto vantaggio rispetto ad un ente (pubblico o privato) che organizza un festival con sola attività di ospitalità, a prescindere dal numero di compagnie under 35 ospitate. La discriminazione appare tanto più ingiustificata se si considera che questo fenomeno è collegato appunto all'Asse "Progetto" e non all'Asse "Soggetto".

- 2) Il comma 11 Art. 3 del DM 23 dicembre 2024 prevede gli spettacoli di Teatro di Figura e di Teatro di strada possano essere svolti anche con ingresso a titolo gratuito. Dunque sulla piattaforma Fus Online il fenomeno “Capacità di reperire risorse non pubbliche” relativo all’obiettivo operativo di Qualità Indicizzata “Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria” e all’obiettivo strategico “Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti” dell’Asse “Soggetto”, per le Rassegne e Festival del teatro di strada non dovrebbe essere influenzato dal parametro “Grado di autofinanziamento tramite ricavi da biglietteria”, che invece figura tra i parametri preposti a formare il punteggio della domanda. Si ritiene per altro che l’estensione del parametro di valutazione ai festival e alle rassegne del Teatro di Strada nella Tabella 12 Allegato C del DM 23.12.2024, sia in contrasto con Comma 11 Art. 3 del DM stesso e pertanto non sia applicabile alle attività rappresentate.
- 3) Sulla piattaforma FUS Online l’obiettivo operativo di Qualità Indicizzata “Incentivare la sostenibilità economico-finanziaria” relativo all’obiettivo strategico “Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti” viene influenzato dal parametro “Incassi medi per spettatore” il cui punteggio è incrementato esclusivamente in proporzione agli incassi di biglietteria. Per lo stesso motivo di cui al precedente punto 2 i festival di Teatro di Strada rappresentati da ANAP non dovrebbero essere valutati relativamente agli incassi di biglietteria. Anche in questo caso si ritiene che l’estensione del parametro di valutazione ai festival e alle rassegne del Teatro di Strada nella Tabella 12 Allegato C del DM 23.12.2024, sia in contrasto con il Comma 11 Art. 3 del DM stesso e pertanto non sia applicabile alle attività rappresentate.

Si fa infine presente che a causa dell’attuale strutturazione del calcolo della Qualità Indicizzata le valutazioni dei fenomeni “Capacità di reperire altre risorse pubbliche” e “Autonomia gestionale” non hanno alcun impatto sul punteggio da attribuire alle domande, come invece sarebbe prescritto dalla Tabella 12 Allegato C del DM 23.12.2024, considerato che i due parametri che vengono derivati dal bilancio sono uno l’esatto inverso dell’altro: il parametro Grado di autofinanziamento con altre risorse pubbliche è infatti equivalente ai “Ricavi relativi al progetto derivanti da fonti pubbliche diverse dal FNSV” diviso per il “totale dei costi di progetto”; per contro il parametro Grado di autonomia gestionale è calcolato come “Totale dei costi di progetto” diviso le “Entrate derivanti da fonti pubbliche diverse dal FNSV”. È dunque ovvio che la valutazione di qualità indicizzata, in questo modo, non può essere influenzata dal punteggio che il sistema attribuisce né all’uno né all’altro parametro.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Carlo Alberto Lanciotti



ANAP Agis
Associazione Nazionale
Arti Performative
Via Villa Patrizi 10
00161 Roma